



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 113 – 10 APRILE 2026

Riunione del 8 APRILE 2026

78.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- Sig.ra C. G. - in persona degli esercenti la potestà genitoriale
- Sig. M. S. n.q. di Presidente p.t. della S.S. POLISPORIVA ARDOR BOLLATE ASD
- S.S. POLISPORIVA ARDOR BOLLATE ASD in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice Presidente |
| - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno | Componente |

Si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 65/2025-26 pervenuto il giorno 18 Febbraio 2026 a carico di:

1) Sig.ra C. G. *la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18, 21, 26, 27, 28 e 30 R.A.T., 13, 74, 75 e 81 Reg. Giur. nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver in concorso con il sodalizio Polisportiva ARDOR BOLLATE A.S.D., in violazione dei principi generali di lealtà, di correttezza, di probità e rettitudine morale e sportiva, benché regolarmente tesserata con la A.S.D. JOLLY con un altro n. di matricola, consentito al sodalizio Polisportiva ARDOR BOLLATE A.S.D di tesserarla mediante la falsa attestazione della sua età anagrafica e la creazione di una nuova matricola e con la sua partecipazione nelle gare ufficiali di campionato al fine di alterare la regolarità delle gare ufficiali procurando un danno agli affiliati ed all'immagine della Fipav medesima, come da atti delle conclusioni del 03.02.2026 regolarmente comunicato*

2) Sig. M. S., n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio Polisportiva ARDOR BOLLATE A.S.D., la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18, 21, 26, 27, 28 e 30 R.A.T., 13, 74, 75 n. 2 e 81 Reg. Giur. nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver il sodalizio Polisportiva ARDOR BOLLATE A.S.D., in concorso con l'atleta C. G., in violazione dei principi generali di lealtà, di correttezza, di probità e rettitudine morale e sportiva, eseguito il tesseramento irregolare dell'anzidetta atleta, regolarmente tesserata con la A.S.D. JOLLY,



mediante la falsa attestazione dell'età anagrafica dell'atleta e la creazione di una nuova matricola dell'atleta medesima con il suo utilizzo nelle gare ufficiali di campionato al fine di alterare la regolarità delle gare ufficiali procurando un danno agli affiliati ed all'immagine della Fipav medesima, come da atti delle conclusioni del 03.02.2026 regolarmente comunicato;

3)Polisportiva ARDOR BOLLATE A.S.D., in persona del Presidente pro-tempore, Sig. M. S., la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2, 21, 26, 27, 28 e 30 R.A.T., 13, 74, 76 e 81 Reg. Giur. nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver il sodalizio Polisportiva ARDOR BOLLATE A.S.D., in concorso con l'atleta C. G., in violazione dei principi generali di lealtà, di correttezza, di probità e rettitudine morale e sportiva, eseguito il tesseramento irregolare dell'anzidetta atleta, regolarmente tesserata con la A.S.D. JOLLY, mediante la falsa attestazione dell'età anagrafica dell'atleta e la creazione di una nuova matricola dell'atleta medesima con il suo utilizzo nelle gare ufficiali di campionato al fine di alterare la regolarità delle gare ufficiali procurando un danno agli affiliati ed all'immagine della Fipav medesima, come da atti delle conclusioni del 03.02.2026 regolarmente comunicato.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento ha preso inizio dalla segnalazione del Settore Tesseramento Fipav che con provvedimento del 15.01.2026 ha dichiarato l'annullamento della matricola ed il conseguente annullamento del tesseramento con la Polisportiva Ardor Bollate ASD dell'atleta C. G. confermando il tesseramento della stessa con la società A.S.D. JOLLY.

In fatto, nel prepartita di una gara Under 18 femminile l'arbitro nel controllare i documenti aveva riscontrato un errore nella data di nascita dell'atleta incolpata. In sede di omologa della gara, veniva accertata l'errata indicazione della data di nascita e che l'atleta era tesserata anche per altra società con i dati anagrafici corretti. Correttamente il Giudice Unico Territoriale ha emesso il provvedimento di perdita della gara ed inviato gli atti all'Ufficio tesseramento, che ha emesso il provvedimento del 15 01 2026.

Nel corso dell'istruttoria la Procura federale ha acquisito i documenti ufficiali della gara. La società Ardor inviava memoria nella quale esponeva che già nella stagione precedente l'atleta militava nelle file della società avendo ricevuto il prestito dalla società di tesseramento A.s.d. Jolly. Continuava affermando di aver confidato nella dichiarazione dell'atleta che da tempo non aveva rapporti con la società precedente e di aver quindi inserito i dati anagrafici della stessa nel portale di tesseramento errando però nell'indicazione della data di nascita con la conseguente generazione di un codice fiscale errato; con quel codice l'atleta risultava libera e quindi veniva tesserata.



Concludeva affermando di essersi subito messa a disposizione dell'organo inquirente al quale aveva inviato tutta la documentazione e comunque di aver poi ottenuto dalla ASD Jolly il prestito della stessa atleta per la stagione corrente.

I genitori dell'atleta incolpata facevano pervenire alla procura una nota con la quale si precisava che già dalla stagione 2024/2025 la figlia aveva giocato, a seguito di prestito della A.S.D. JOLLY, presso ARDOR BOLLATE A.S.D.

Per la stagione 2025/2026 i genitori dichiaravano di voler far proseguire l'attività presso la ARDOR BOLLATE A.S.D. e per tale motivo consegnavano alla stessa la documentazione necessaria e poi sottoscrivevano il modulo di iscrizione, non avvedendosi dell'errore nel codice fiscale e nei dati contenuti nel modulo. Contestavano quindi il coinvolgimento della figlia per una vicenda che, a loro avviso, doveva riguardare le due società interessate.

Alla discussione risultavano collegati in modalità videoconferenza il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, l'Avv. Piergiorgio Luongo nominato dai genitori dell'atleta, anch'essi presenti e per la società Pol-Ardor Bollate il Presidente sig. M. S. assistito dall'Avv. Lucia Rocca.

Il procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati e la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre dell'atleta G. C., di mesi tre per il Presidente del sodalizio e la multa di € 300,00 a carico della Pol Ardor Bollate SSD.

L'Avv. La Rocca discuteva confermando le circostanze già contenute nella memoria depositata dalla società dinanzi alla procura. La difesa dell'atleta discuteva riportandosi sostanzialmente alla memoria depositata. Il padre della minore rilasciava dichiarazioni spontanee assumendo che la figlia era stata già penalizzata dal fermo di più settimane e chiedeva di valutare la buona fede e mancanza di responsabilità per quanto contestato.

Il Tribunale all'esito della discussione si ritirava in camera di consiglio, leggendo al termine il dispositivo e fissando ex art. 40 n. 6 del Regolamento giurisdizionale in giorni dieci il termine per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti sono compiutamente accertati e non smentiti dalle parti.

Certo è che il tesseramento dell'atleta con la SSD Ardor Bollate sia stato ottenuto riportando in modo errato i dati anagrafici della minore.

Nessuna scriminante può invece essere riconosciuta alle parti che rispondono in concorso per l'illecito commesso.



I genitori dell'atleta erano ben a conoscenza dell'esistenza del tesseramento con la ASD Jolly, essendo la figlia in prestito per l'anno precedente; tale circostanza avrebbe dovuto portarli ad una maggiore attenzione -anche rivolgendosi alla società del precedente tesseramento o agli organi federali- prima di sottoscrivere un nuovo modulo di tesseramento. Va comunque considerato ai fini della sanzione che il mancato controllo non può essere qualificato come doloso alla luce anche di quanto contenuto nella memoria della società che ammette una responsabilità del volontario che ha operato il tesseramento nell'aver indicato lui erratamente i dati della minore. La sanzione, considerate le attenuanti del caso, va pertanto ridotta come da dispositivo.

La tesi dell'errore commesso dalla Pol Ardor nell'indicare i dati anagrafici per il tesseramento appare poco credibile.

La società era ben a conoscenza che l'atleta era tesserata con la A.S.D. Jolly per essergli stata concessa proprio da quest'ultima in prestito l'anno precedente. Anche per tale motivo già era in possesso dei dati anagrafici e non è credibile che il tesseramento sia stato frutto di un mero errore di digitazione. Tanto più la società doveva sincerarsi del termine del tesseramento precedente e non confidare nel fatto che l'atleta aveva dichiarato "di non aver più rapporti o contatti " con la società che l'aveva tesserata.

La società risponde per l'operato dei propri dirigenti ex art. 76 Regolamento giurisdizionale

Per quanto sopra espresso piena appare la responsabilità di tutti gli incolpati.

PQM

Dispone le seguenti sanzioni:

- 1) A carico del tesserato M. S. la sospensione da ogni attività federale per mesi tre
- 2) A carico del sodalizio Polisportiva Ardor Bollate la multa di € 300,00
- 3) A carico dell'atleta C. G. la squalifica per una giornata di gara.

Roma, 09 Aprile 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 Aprile 2026